

## NOI UNITI PER L'AUTISMO



### Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "NOI UNITI PER L'AUTISMO ODV".

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato (ODV) senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione "NOI UNITI PER L'AUTISMO ODV" è una associazione non riconosciuta.

L'Associazione è un ETS (Ente del Terzo Settore) in base al D.LGS.. 3 luglio 2017 n° 117; è in particolare una ODV (organizzazione di volontariato ex articolo 32).

Si intende per autismo la sindrome identificata come disturbo generalizzato dello sviluppo delle classificazioni internazionali DSM (Diagnostical and Statistical Manuals of Mental Disorders) della società psichiatrica italiana e ICD ( International Classifications of Disease and disorders ) nelle revisioni più avanzate.

### Art. 2 – Sede

L'Associazione Noi Uniti per l'Autismo ODV ha sede in Pordenone in Via De Paoli, 19 presso la sede della Casa del Volontariato.

Le variazioni di indirizzo all'interno del territorio del suddetto Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

### Art. 3 – Scopi

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore D.LGS.. 117/17, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

L'Associazione Noi Uniti per l'Autismo ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 D.LGS.. 117/17:

- lettere i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione, e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

## Statuto dell'Associazione Noi Uniti per l'Autismo

- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'attività avviene prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti.

L'Associazione in particolare si propone di:

- Sensibilizzare con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione, l'opinione pubblica e gli organi pubblici nazionali, internazionali, regionali e locali, ai problemi della qualità della vita delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo e dei loro congiunti.
- Adoperarsi per stringere rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati, nonché con associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la nascita di una rete di servizi integrati di assistenza sociale e socio-sanitaria per la presa in carico di persone autistiche o con disturbi generalizzati dello sviluppo avendo cura che questi servizi siano al passo con lo stato dell'arte delle conoscenze, degli indirizzi universalmente accettati e delle strategie di intervento sull'autismo, rigorosamente controllate e ritenute efficaci ed etiche dalla comunità scientifica e dalle organizzazioni dei genitori.
- Impegnarsi a garantire il miglior sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche e lavorare per l'autonomia personale e lavorativa delle stesse prestando particolare attenzione agli interessi e ai diritti delle persone e in tal senso si adopera in tutte le sedi istituzionali per raggiungere quegli obiettivi di largo respiro che consentano la presa in carico delle persone con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo anche nell'età adulta.
- Promuovere tutte quelle attività atte a favorire un confronto con analoghe realtà Europee tramite la creazione di una rete informativa e di solidarietà internazionale.
- Promuovere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, quali la creazione di gruppi di auto aiuto dei familiari di persone autistiche o con disturbi generalizzati dello sviluppo.
- ***“condivide senza riserve le finalità e le modalità statutarie di ANGSA APS/Onlus”***

"L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. LGS 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio"

### Art. 4 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividano gli scopi dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 32 CTS, primo comma, del D.LGS. 3 luglio 2017, Numero 117 (Codice del Terzo Settore).

Gli associati danno il loro apporto all'Associazione su base volontaria.

- I soci hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni, ad accedere alle cariche associative, a partecipare all'Assemblea con diritto di

## Statuto dell'Associazione Noi Uniti per l'Autismo

voto, a concorrere all'elaborazione del programma delle attività, ad attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ad esaminare i libri associativi secondo le modalità di seguito indicate.

Gli associati rientrano nelle seguenti categorie:

- a) Soci ordinari sostenitori: coloro che pagano la quota annuale;

I soci per essere ammessi all'Associazione devono fare domanda al Consiglio Direttivo, organo di Amministrazione dell'Associazione, e devono accettare quanto previsto dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo, valutate le domande, delibera l'ammissione dei soci i quali dovranno versare una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo. Tale quota è intrasmissibile.

La qualifica di socio si perde per esclusione, per recesso, per causa di morte.

L'esclusione è deliberata nei confronti del socio che contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto dal Consiglio Direttivo che notifica il provvedimento per iscritto. Sarà facoltà del socio escluso, entro dieci giorni dalla comunicazione, attivare con richiesta formale, il diritto alla propria difesa davanti all'Assemblea dei Soci che potrà annullare il provvedimento. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento. I versamenti fatti a qualunque titolo dai soci deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsati.

Tutte le prestazioni rese spontaneamente dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali sono concesse a titolo gratuito e non hanno fini di lucro.

L'appartenenza all'Associazione per il socio non preclude la possibilità di essere affiliato ad un'altra associazione nazionale, locale e affine.

I soci hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee e il diritto al voto diretto o per delega. I soci hanno altresì l'obbligo di adempiere agli impegni assunti, di rispettare le norme del presente Statuto e di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

### Art. 5 - I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, sono iscritti in un apposito registro. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, che è Organo di amministrazione dell'Associazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. LGS 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 5 Bis – Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell' Art. 17 del D.LGS... 117/17

## Statuto dell'Associazione Noi Uniti per l'Autismo

L'Associazione è responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti. I dati dei soci saranno gestiti secondo il regolamento (UE) 2016/679 GDPR, la relativa informativa verrà fornita ai soggetti che intendano iscriversi contestualmente al momento della richiesta di iscrizione.

Art. 6 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

"Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

"L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae i mezzi finanziari per la propria attività:

- a) Dalle quote associative
- b) Dalle donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri

Ogni operazione finanziaria, bancaria, patrimoniale, è disposta con firma del Presidente o da altra persona da lui delegata.

Art. 7 – Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione :

- Il Presidente dell'Associazione
- Il Vice Presidente dell'Associazione
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Consiglio Direttivo, che è organo di Amministrazione dell'Associazione
- L'Assemblea dei Soci
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 – Il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi e in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario. Egli vigila perché siano osservate le norme attuative dello Statuto e le delibere del

## Statuto dell'Associazione Noi Uniti per l'Autismo

Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo ed è altresì consegnatario del patrimonio dell'Associazione.

Il presidente potrà assumere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio nella prima riunione susseguente i provvedimenti.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

### Art. 9 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, che è organo di amministrazione, è composto da un minimo di tre a un massimo di nove amministratori eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti e può avvalersi di consulenti esterni. Per i primi adempimenti statutari, il membro del Consiglio Direttivo eletto con il maggior numero di consensi convoca entro trenta giorni dalla elezione il nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio dura in carica per tre anni ed è riconfermabile.

- Nella sua prima riunione nomina il Presidente e il Vice Presidente, in caso di decadenza di un membro del Consiglio prima della scadenza naturale del mandato nomina il primo amministratore dei non eletti nelle votazioni che hanno portato alla nascita del Consiglio stesso.
- Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, determina le quote associative, delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci, presenta il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, che viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore; delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Esso sarà inviato agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo posta o consegnato a mano, inviato per telefax o con posta elettronica.
- Il Consiglio Direttivo è valido quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Il Consiglio tramite i suoi componenti si fa carico dell'operatività delle delibere assunte coinvolgendo anche i soci. Il Consiglio nomina il tesoriere della Associazione e il Segretario.
  - Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, approvato dall'Assemblea dei Soci, promuovendone e coordinandone l'attività.

Un Amministratore che sia assente ingiustificato per almeno quattro convocazioni consecutive decade dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è considerato riunito anche se i suoi componenti sono collegati attraverso sistemi di comunicazione telematici a maggioranza degli stessi. Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza effettiva, anche per via telematica, della maggioranza dei suoi componenti, le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

### Art. 10 – Il Segretario.

## Statuto dell'Associazione Noi Uniti per l'Autismo

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti :

- provvede alla tenuta aggiornata del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza cartacea ed elettronica;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- tiene aggiornata la posizione contributiva di ciascun socio.

Art. 11 - Il Tesoriere.

Il Tesoriere svolge i seguenti compiti

- predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che sottopone al consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ciascun anno;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può' avvalersi di consulenti esterni per l'adempimento della tenuta dei libri contabili e degli obblighi verso l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. Esso sarà inviato agli interessati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo posta o consegnato a mano, inviato per telefax o con posta elettronica. La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/5 (un quinto) dei soci aderenti all'Associazione : in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è regolarmente costituita anche se i suoi componenti sono collegati attraverso sistemi di comunicazione telematici, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti; le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Partecipano all'Assemblea ed hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno due mesi; ogni socio potrà rappresentare altri soci in sede di Assemblea fino a un massimo di tre deleghe. Il voto viene espresso per alzata di mano o per appello nominale. Nel caso di elezione di persone, per questioni di carattere personale e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, il voto verrà espresso in forma segreta. In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea nomina due scrutatori che possono essere persone anche non associate alla Consulta. L'Assemblea nomina il segretario della stessa.

Compiti dell'Assemblea dei Soci:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se

## Statuto dell'Associazione Noi Uniti per l'Autismo

- necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
  - discutere e deliberare sulle relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delibera, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sulle modificazioni dello Statuto
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera, con la maggioranza prevista dall'articolo 21 comma 3 c.c. , lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza."

### Art. 13 – Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 30, commi 2 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, ovvero qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale.

### Art.14 – Revisore legale dei conti

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30 e 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

### Art. 15 - Libri dell'Associazione

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'Associazione deve tenere:

- libro soci
- libro dei volontari
- libro delle delibere dell'assemblea soci
- libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, di norma, mediante visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa apposita istanza al Consiglio Direttivo.

### Art. 16 – Regolamento.

Le norme del presente statuto possono essere integrate da regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. Il regolamento può' disciplinare anche i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.

### Art. 17 – Scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad Angsa e/o altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto

## **Statuto dell'Associazione Noi Uniti per l'Autismo**

Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.